

Allegato parte integrante

Piano d'azione riduzione inquinanti atmosferici

Piano di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme degli inquinanti atmosferici, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. del 13 agosto 2010, n. 155.

1. Obiettivo

Come previsto dall'articolo 10 del d. lgs. del 13 agosto del 2010, n. 155, l'obiettivo del Piano di azione consiste nella riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme per gli inquinanti ivi previsti.

Il Piano rappresenta lo strumento per la gestione delle situazioni di criticità che si possono manifestare durante l'arco dell'anno in riferimento ai livelli degli inquinanti atmosferici, e si riferisce ai provvedimenti di emergenza, non aventi carattere strutturale, da adottare nel breve termine per la riduzione del rischio di superamento dei livelli fissati dalla normativa.

In particolare, tenendo conto delle caratteristiche di qualità dell'aria ambiente evidenziate dai dati registrati dalla rete di monitoraggio dislocata sul territorio provinciale, gli inquinanti oggetto del presente Piano sono:

- in riferimento alle soglie di allarme: biossido di zolfo (SO₂), biossido di azoto (NO₂) e ozono (O₃);
- in riferimento ai valori limite: materiale particolato (PM10, PM2.5) e biossido di azoto (NO₂);
- in riferimento ai valori obiettivo: ozono (O₃).

2. Area interessata

Per gli inquinanti SO₂, NO₂, PM10 e PM2.5 l'area rientrante nell'ambito di applicazione del Piano di azione coincide con il territorio dei Comuni con più di 4.000 abitanti, classificati come zone di risanamento dalla zonizzazione provinciale (zona A IT0401) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003, elencati nella Tabella sotto riportata. Per l'inquinante O₃ il Piano di azione si applica a tutto il territorio provinciale.

Nome Comune	Popolazione al 31.12.2007
ALA	8.643
ARCO	16.155
BORGO VALSUGANA	6.666
LAVIS	8.365
LEVICO TERME	7.191
MEZZOCORONA	4.943
MEZZOLOMBARDO	6.627
MORI	9.158
PERGINE VALSUGANA	19.269
RIVA DEL GARDA	15.611
ROVERETO	36.449

Nome Comune	Popolazione al 31.12.2007
TRENTO	112.637

3. Periodi di applicazione

Il presente Piano di azione si applica per tutto l'arco dell'anno e rimane in vigore fino alla sua eventuale modifica o sostituzione. I periodi di applicazione dei provvedimenti eventualmente adottati in attuazione del Piano dovranno essere di volta in volta specificati.

4. Provvedimenti di emergenza

Durante i periodi caratterizzati dal rischio di superamento delle soglie di allarme, dei valori limite o dei valori obiettivo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente invia al Consorzio dei Comuni trentini ed ai Comuni di cui alla tabella riportata al punto 2, il bollettino di qualità dell'aria.

Al fine di coordinare l'eventuale adozione nel breve termine dei provvedimenti e delle misure per il contenimento degli inquinanti atmosferici, viene costituito un Nucleo operativo di coordinamento di cui fanno parte:

- l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA);
- l'Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia;
- il Consorzio dei Comuni trentini;
- almeno tre Comuni scelti tra quelli elencati nella tabella riportata al punto 2.

L'APPA, con il supporto del Consorzio dei Comuni trentini, convoca il Nucleo di valutazione sulla base di valutazioni conseguenti all'analisi dei dati di qualità dell'aria e del relativo trend.

L'APPA può richiedere il supporto tecnico-informativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Indicativamente, nell'attesa di più specifiche linee guida nazionali o comunitarie in merito alle migliori pratiche da adottare con i Piani di azione, le misure da intraprendere potranno riguardare:

- la circolazione dei veicoli a motore;
- gli impianti di riscaldamento;
- le sorgenti puntuali di emissione;
- l'informazione alla cittadinanza.

In particolare per l'inquinante ozono si prevedono esclusivamente interventi di informazione della popolazione, in quanto altri tipi di intervento a livello provinciale non darebbero alcun risultato concreto in termini di riduzione dei livelli di concentrazione.

5. Provvedimenti attuativi.

I provvedimenti concernenti l'adozione delle misure da intraprendere ai sensi del punto 4 sono emanati dall'organo competente dei Comuni indicati al precedente punto 2. I Comuni informano l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente circa la natura e la durata dei provvedimenti adottati.